



ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI

Rapallo, 11 febbraio 2020

Egr.

Presidente della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati.

On. Alessandro Morelli

L' Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri La ringrazia dell' invito atto a svolgere un ciclo di audizioni informali, al fine di esprimere le proprie considerazioni sui seguenti schemi di decreto:

- 1) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139);
- 2) schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140);
- 3) schema di decreto legislativo recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2109, del 15 novembre 2017](#), che modifica la [direttiva 98/41/CE](#), relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la [direttiva 2010/65/UE](#), relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148).

La scrivente Associazione valutati i sopra elencati schemi di decreto esprime quanto segue:

Atto n. 139

Nessuna osservazione in merito.

Atto n. 140

Nessuna osservazione in merito.



ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI

Atto n. 148

ART.3

(Ambito di applicazione)

l. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:

- a) navi militari e da trasporto truppe;
- b) unità da diporto e unità da diporto veloci;
- c) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali e nelle acque navigabili interne.
- d) **unità esentate dalle formalità di dichiarazione nell' interfaccia unica nazionale.**

Si aggiunge all' Art. 3 la lettera d) per le seguenti considerazioni:

- Le unità che effettuano navigazione in classe C (5 miglia dalla costa) e classe D (3 miglia dalla costa) sono esentate dall' applicazione: Codice ISM in base all' Art. 3 comma 2 lettera e) del Regolamento 336/2006/CE del 15 Febbraio 2006;
- Alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato, non sono soggette all' interfaccia unica PMIS come definito dall' Art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
- Le unità che in base all' Art. 3 comma 2 del Decreto 27 Aprile 2017 (G.U. n. 107 del 10-05-2017) soddisfano gli adempimenti di arrivo e partenza

ART.5

(Informazioni sulle persone a bordo)

l. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal **qualunque** porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:

- a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita delle persone a bordo;
- b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
- c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.

Le modifiche all' art. 5 sono motivate dal fatto che nella versione integrale il comma 1. prevede la lista passeggeri con i derivati dati evidenziati dalla lettera a)-b)-c) alle navi da passeggeri che superano la distanza di 20 miglia da porto a porto, differentemente da ciò permetterebbe di armonizzare quelle distanze che fino ad oggi hanno permesso il collegamenti marittimi superiori alle 20 miglia in navigazione nazionale evitando la lista passeggeri che comporta alla società e/o al Comando della nave una serie di adempimenti su una navigazione che non va oltre le 2 ore circa.

2



ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI

Esempi:

- Se dal porto A al porto B vi è una distanza di 32 miglia, la nave ad una velocità di 16 Nodi (il nodo è uguale al miglio come distanza 1852 metri) impiegherebbe 2 ore per effettuare la tratta. Ciò vuol dire che dopo un'ora dalla partenza ha coperto una distanza di 16 miglia e gli rimangono altre 16 per arrivare al porto di arrivo.
- Se percorriamo una tratta da Salerno a Sorrento senza scalo intermedio, dove la distanza è di 29 miglia, la società che effettua il servizio è obbligata alla lista passeggeri anche se la nave non si allontana più di 5 miglia dalla costa.

ART. 7

(Deroghe ed esenzioni)

2. L'Amministrazione può esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, ~~partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto~~ **opera tra i porti nazionali** esclusivamente nel tratto di mare **C e D** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale tratto di mare è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.

Come già espresso nelle considerazioni all' Art. 3 si replica:

- Le unità che effettuano navigazione in classe C (5 miglia dalla costa) e classe D (3 miglia dalla costa) sono esentate dall' applicazione: Codice ISM in base all' Art. 3 comma 2 lettera e) del Regolamento 336/2006/CE del 15 Febbraio 2006;
- Alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato, non sono soggette all' interfaccia unica PMIS come definito dall' Art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
- Le unità che in base all' Art. 3 comma 2 del Decreto 27 Aprile 2017 (G.U. n. 107 del 10-05-2017) soddisfano gli adempimenti di arrivo e partenza.

Si fa presente altresì che il limite di un'ora tra porti sarebbe estremamente limitativo per il tipo di navigazione considerato, in quanto la distanza che si riesce a coprire in un'ora è subordinata alla velocità dell' unità.

3. L' Amministrazione può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare **C e D** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.

Si ribadiscono le considerazioni fatte all' Art. 3 comma 1, e Art. 5 comma 1.





ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI

Per gli Articoli, comma e lettere non citati dell' atto n. 148 - Non vi sono osservazioni.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Salvatore Gambardella